

SENTENZA

Cassazione civile sez. I - 11/04/2024, n. 9865

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria - Presidente
Dott. MELONI Marina - Consigliere - Rel.
Dott. TRICOMI Laura - Consigliere
Dott. PAZZI Alberto - Consigliere
Dott. REGGIANI Eleonora - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22704/2022 R.G.

proposto da:

Da.Do., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della
CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CURRO' CARMELA
(Omissis)
-ricorrente-

contro

St.Gi. elettivamente domiciliato in ROMA V.LE GIUSEPPE MAZZINI, 142, presso lo
studio dell'avvocato LANZA ROMINA (Omissis) rappresentato e difeso
dagli avvocati CARROZZA CARLO (Omissis), CARROZZA PIETRO
(Omissis)

-controricorrente-

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n. 403/2022 depositata il
17/06/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2024 dal
Consigliere MARINA MELONI.

FATTI DI CAUSA

Con ricorso per scioglimento del matrimonio notificato in data 07.11.2017, il dott. Da.Do. - dopo aver premesso di aver contratto matrimonio in data 27/08/2012 con la sig.ra St.Gi. e che dall'unione era nata la figlia Sv. (di anni sette); che con sentenza parziale n. 1140/2017, notificata in data 26.04.2017 e passata in giudicato il 26.05.2017 era stata dichiarata la separazione dei coniugi, protrattasi ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione presidenziale avvenuta il 22.2.2016 - adiva il Tribunale di Messina per ivi sentire accogliere le seguenti domande: "1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Da.Do. e St.Gi., anche con sentenza parziale; 2) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente di eseguire le annotazioni di legge; 3) disporre a carico del dott. Da.Do. ed in favore della signora St.Gi. l'onere di contribuire al mantenimento della figlia Sv. mediante un assegno mensile nella misura ritenuta congrua, alla luce di quanto esposto in narrativa, oltre al 50% delle spese straordinarie; 4) disporre l'ampliamento del diritto di visita della figlia Sv. da parte del dott. Da.Do. secondo i tempi e le modalità di esercizio esposte in narrativa; 5) ritenere che nulla è dovuto a carico del dott. Da.Do. a titolo di assegno divorzile in favore della signora St.Gi. per quanto esposto in narrativa". Con comparsa di risposta 12.1.2018, si costituiva la sig.ra St.Gi. non opponendosi alla declaratoria di scioglimento del matrimonio, contestando le deduzioni e domande avversarie con conseguente rigetto delle stesse in quanto del tutto infondate e chiedendo, tra l'altro, l'accoglimento delle seguenti domande (punti n. 4 e 5 comparsa di costituzione 12.01.2018) "4.- Porre a carico del Dott. Da.Do. l'obbligo di corrispondere alla moglie Sig.ra St.Gi. entro i primi cinque di ogni mese, assegno mensile complessivo non inferiore a Euro 8.500,00 (ottomilacinquecento/00 di cui euro 6.000,00 a favore del coniuge ed Euro 2.500,00 a favore della figlia, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche - compresi i libri di testo, ludiche e sportive) necessarie per la prole, a titolo di contributo per il mantenimento del coniuge e della figlia minore". Sentite le parti all'udienza del 26.02.2018 veniva emessa l'ordinanza presidenziale nr. cronol. 3960/2018 che confermava, a disciplina provvisoria del divorzio, le condizioni della separazione previste nell'ordinanza presidenziale emessa in data 24.02.2016 che, in relazione alle obbligazioni di natura economica, prevedevano l'assegnazione della casa coniugale con il relativo arredamento alla sig.ra St.Gi. e l'obbligo del dott. Da.Do. di corrispondere alla moglie un assegno provvisorio mensile di Euro 2.300,00 di cui Euro 1.000,00 per la figlia ed Euro 1.300,00 per la moglie annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre tutte le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la medesima figlia. In pendenza del reclamo innanzi alla Corte di Appello, il giudizio di divorzio proseguiva innanzi al G.I. e, precisate le conclusioni sulla richiesta di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa veniva assunta in decisione all'udienza dell'11.06.2018.

Con sentenza non definitiva n. 1328/2018 del 12/18.06.2018, il Tribunale dichiarava lo scioglimento del matrimonio tra le parti e disponeva la prosecuzione del giudizio, come da

separata ordinanza, con cui veniva fissata l'udienza del 03.12.2018 e assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c..

In seguito al deposito e scambio delle memorie ai sensi dell'art. 183, VI comma, c.p.c., la causa di divorzio veniva istruita attraverso l'escussione testimoniale ed indagini tributarie sul patrimonio del dott. Da.Do. a seguito dell'accertamento chiesto dalla Sig.ra St.Gi. e disposto dall'On.le Giudice Istruttore.

Successivamente, precisate le conclusioni nel giudizio di divorzio, all'udienza cartolare del 14.12.2020, la causa veniva posta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..

Con sentenza n. 1298/2021, emessa in data 24/25.6.2021, non notificata, il Tribunale di Messina confermava le modalità di affidamento e domiciliazione della figlia minore come stabilite in sede di separazione, confermava l'assegnazione della casa coniugale alla signora St.Gi., disponeva in ordine ai tempi di permanenza della minore presso il padre, confermava il contributo a carico del padre per il mantenimento della figlia in euro 1.000,00 mensili oltre l'80% delle spese straordinarie, disponeva il versamento di un assegno divorzile di euro 500,00 mensili a favore della signora St.Gi..

C.- Avverso la predetta sentenza, il dott. Da.Do. proponeva appello con ricorso depositato il 18.1.2022 e notificato in data 25.1.2022 chiedendo con l'unico motivo di impugnazione, la revoca dell'assegno divorzile in favore della ex moglie: il giudizio assumeva il n. 34/2022 del Ruolo Generale.

In pendenza dei termini di impugnazione, anche la sig.ra St.Gi. -con atto depositato in data 24.1.2022- ha impugnato la sentenza n. 1298/2021 chiedendo l'aumento dell'assegno divorzile previsto in favore della stessa.

Precisate le conclusioni all'udienza del 6.6.2022 - previa riunione dei giudizi nn. 59/2022 RG e 34/2022 RG - con sentenza n. 403/2022 del 17.06.2022, la Corte di Appello di Messina, in accoglimento dell'appello interposto dalla sig.ra St.Gi., confermando i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in capo alla richiedente ne ha aumentato l'importo da euro 500,00 ad euro 850,00 mensili, oltre a condannare il dott. Da.Do. al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio. Avverso la suddetta sentenza della Corte di Appello di Messina, il dott. Da.Do. ha proposto ricorso innanzi alla Corte Suprema di Cassazione con atto 19.09.2022, con quattro motivi di impugnazione. St.Gi. resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza della Corte di Appello - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. - deducendo la violazione del combinato disposto dall'art. 2697 c.c. e dell'art. 5, comma 6, legge 898/1970, lamentando che la Corte di merito non aveva fatto corretta applicazione dei criteri indicati da Cass. SU n. 18287 del 2018, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile ed aveva, invece, dato conto della sola sperequazione economica tra i redditi delle parti, restando carente nel valutare l'effettivo contributo fornito dalla richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, e personale di ciascuno degli ex coniugi, ed alle aspettative professionali sacrificate. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza della Corte di Appello - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c. - deducendo la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2727 e 2729 c.c. poiché la Corte di merito ha ritenuto provato il contributo della sig.ra St.Gi. alla vita matrimoniale su presunzioni che hanno assunto un valore determinante per il riconoscimento della componente perequativo-compensativa dell'assegno divorzile. Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza della Corte di Appello - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c. - deducendo la violazione dell'art. 115 c.p.c. eccependo la nullità della sentenza di secondo grado poiché la Corte di merito ha fondato la decisione su un'informazione probatoria inesistente. In particolare, il dott. Da.Do. - nel richiamare l'orientamento di questa Corte secondo cui il richiedente l'assegno deve provare di non essere riuscito a rendersi autonomo non per sua colpa - sostiene che la sig.ra St.Gi. non avrebbe dato prova di essersi impegnata per la ricerca fattiva di un impiego lavorativo deducendo che, sul punto, la Corte di secondo grado ha erroneamente ritenuto che "dalla compiuta istruttoria è emersa un'attività di ricerca da parte della St.Gi., di altra occupazione, ovviamente confacente alla sua qualifica, senza un concreto riscontro".

Con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza di secondo grado - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. - deducendo la violazione dell'art. 2697 c.c. poiché la Corte di merito avrebbe posto in capo al Da.Do. l'onere di provare il contributo fornito dalla ex moglie in corso di matrimonio, prova che, invece, incombeva sulla richiedente l'assegno.

Il ricorso è inammissibile ed in ogni caso infondato.

Anzitutto la sentenza impugnata è adeguatamente motivata e merita di essere confermata anche in ordine alla valutazione delle risultanze probatorie sulla ricerca di idoneo impiego e sul contributo dato al patrimonio della famiglia dalla richiedente. Occorre premettere che la nota sentenza a Sezioni Unite nr. 18287 del 11/07/2018 ha attribuito una funzione assistenziale, compensativa e perequativa ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile stabilendo che: "Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di

procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Pertanto ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile deve tenersi conto delle risorse economiche di cui dispone l'ex coniuge più debole e se tali risorse siano sufficienti ad assicurare una esistenza libera e dignitosa ed un'adeguata autosufficienza economica, nonostante la sproporzione delle rispettive posizioni economiche delle parti". Dalla massima sopra riportata risulta evidente che il tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio non può più costituire il parametro al quale fare riferimento per la determinazione dell'assegno divorzile, dovendo piuttosto il giudice avere riguardo alla indipendenza economica intesa come disponibilità di mezzi adeguati tali da consentire una vita dignitosa ed autosufficiente secondo una valutazione di fatto riservata al giudice di merito (Cass. Sez.1/6 nr.3015/2018). Nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte risulta altresì che l'assegno divorzile ha anche una funzione compensativa o perequativa nel caso in cui risulti che il coniuge meno abiente abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi completamente alla famiglia nell'ambito di una scelta condivisa dei due ex coniugi che così hanno inteso impostare la vita in comune ed attribuirsi, di comune accordo, differenti ruoli ed attività nella gestione della vita familiare. Nella fattispecie la sentenza impugnata, nello stabilire l'entità dell'assegno divorzile ha dato conto adeguatamente di come è pervenuta alla determinazione dell'importo stabilito ed ha svolto una adeguata valutazione della situazione economica delle parti. Infatti risulta accertato dal giudice territoriale che: "Sussiste un notevolissimo divario tra la situazione patrimoniale del Da.Do. (titolare di innumerevoli immobili e percettore di un reddito da lavoro professionale di circa 200 mila euro annui; dalla dichiarazione dei redditi acquisita, per il 2018, i compensi risultano pari ad euro 185.626,00, su cui incidevano costi per euro 58.870,00; e i redditi di partecipazione societaria, pari ad euro 10.635,00) e quella di St.Gi., in atto disoccupata e perciò priva di redditi propri. La circostanza fa sì che l'assegno di divorzio nella sua componente assistenziale, non può che essere riconosciuta alla St.Gi., in atto disoccupata e priva di mezzi di sussistenza, e bene ha fatto il primo giudice a riconoscerlo, tenuto altresì conto del fatto che, dalla compiuta istruttoria, è emersa un'attività di ricerca da parte della St.Gi., di altra occupazione, ovviamente confacente alla sua qualifica, senza un concreto riscontro". (pagina 7 della sentenza impugnata si legge).

La controricorrente ha poi senz'altro contribuito alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune sulla base dell'impostazione concordata tra i coniugi in relazione alla vita coniugale e familiare. La sentenza impugnata continua infatti: Quanto alla componente compensativa dell'assegno, giova evidenziare che il matrimonio tra i contendenti è durato circa tre anni, rispetto ai quali, se certamente non è stata data prova specifica di importante e consistente contributo della St.Gi. alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, certamente esso non può essere escluso del tutto come ha fatto il primo giudice, avuto riguardo al fatto che la donna ha percepito un regolare stipendio nel periodo di durata della relazione con il Da.Do., certamente destinato ai bisogni comuni (neanche il Da.Do. si spinge ad ipotizzarne un utilizzo esclusivo); che per effetto e durante la convivenza, deve presumersi- in assenza di emergenze contrarie- che ella abbia adempiuto ai compiti di cura e assistenza del marito prima ed anche della figlioletta dopo, così consentendo al Da.Do. di portare avanti al meglio l'occupazione lavorativa e fare crescere lo studio".

Il quarto motivo è del tutto infondato perché la Corte di Appello non ha inteso, in alcun passaggio della sentenza e del proprio iter argomentativo, porre a carico del dott. Da.Do. un onere probatorio che la stessa Corte di merito ha premesso incombere sulla sig.ra St.Gi., quale richiedente l'assegno divorzile.

Il ricorso proposto è quindi da disattendere e deve essere respinto con condanna alle spese del giudizio di legittimità della parte ricorrente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR nr.115 del 30 maggio 2002 ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte di Cassazione il 9 gennaio 2024.

Depositata in Cancelleria l'11 aprile 2024.